

AGGIORNAMENTO FISCALE NOVEMBRE 2020
IL D.L. RISTORI e il D.L. RISTORI BIS

Il D.L. 137/2020, "Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", c.d. Decreto Ristori, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020. Di seguito si offre un quadro sintetico delle principali novità di interesse. Di seguito le principali novità.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p>Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive</p> <p>Viene riconosciuto un contributo a fondo perduto in favore dei soggetti che al 25 ottobre 2020 hanno la partita Iva attiva, come previsto dall'articolo 35, D.P.R. 633/1972, e che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all'allegato 1.</p> <p>È stabilito che il Mise, con uno o più decreti, potrà individuare ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, a condizioni che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive di cui al D.P.C.M. 24 ottobre 2020.</p> <p>È espressamente previsto che il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a decorrere dal 25 ottobre 2020.</p> <p>Ai fini del contributo è necessario che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi relativi al mese di aprile 2020 sia inferiore ai 2/3 a quello del mese di aprile 2019.</p> <p>Ai fini del calcolo si deve fare riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o prestazione di servizi.</p> <p>Il predetto spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato di cui al precedente comma ai soggetti di cui all'allegato 1 che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019.</p> <p>Ai soggetti che hanno fruito del precedente contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020, l'Agenzia delle entrate provvederà ad accreditare il presente contributo direttamente sul c/c bancario o postale su cui hanno ricevuto il precedente contributo.</p> <p>Al contrario, i soggetti che non hanno ricevuto il contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020, dovranno presentare la domanda utilizzando il modello approvato con provvedimento direttoriale del 10 giugno 2020, a condizione che alla data di presentazione sia ancora attiva la partita Iva.</p> <p>Con provvedimento direttoriale saranno individuati i termini per la presentazione della domanda.</p> <p>L'ammontare del contributo è determinato nel seguente modo:</p> <ol style="list-style-type: none"> per i soggetti che hanno già fruito del contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020 come quota dello stesso; per i soggetti che non hanno mai fruito del contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020 come quota del valore dei dati presentati e, nel caso di fatturati superiori ai 5 milioni di euro, ai fini del calcolo, si applica la percentuale prevista dall'articolo 25, comma 5, lettera c), D.L. 34/2020. <p>Le quote si differenziano in ragione del settore economico di appartenenza come previsto nell'allegato 1.</p> <p>Viene individuato un tetto massimo del contributo in 150.000 euro.</p> <p>I soggetti che hanno aperto la partita Iva successivamente al 1° gennaio 2019, che non hanno fatturato e</p>

Riferimenti

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)

Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891

informative@studiogiordanoassociati.it

	<p>che hanno già fruito del contributo di cui all'articolo 25, D.L. 34/2020, determinano le percentuali previste dall'allegato 1 ai seguenti importi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - persone fisiche 1.000 euro; - soggetti diversi dalle persone fisiche 2.000 euro. <p>Infine, viene abrogato l'articolo 25-bis, D.L. 34/2020 con cui era stato introdotto un contributo a fondo perduto anche per le imprese operanti nei settori ricreativo e dell'intrattenimento, nonché dell'organizzazione di feste e cerimonie, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per il 2020.</p>
Articolo 4	<p>Sospensione procedure esecutive immobiliari sulla prima casa</p> <p>Modificando quanto previsto dall'articolo 54-ter, D.L. 18/2020, la sospensione su tutto il territorio nazionale di ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, ai sensi dell'articolo 555, c.p.c. che abbia a oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata tra il 25 ottobre 2020 e l'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 137/2020, viene prorogata al 31 dicembre 2020.</p>
Articolo 8	<p>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda</p> <p>Ai soggetti operanti nei settori economici di cui all'allegato 1, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, viene esteso il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020, è esteso ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.</p> <p>A tal fine, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 28, D.L. 34/2020.</p>
Articolo 9	<p>Cancellazione seconda rata Imu</p> <p>Fermo restando quanto previsto dall'articolo 78, D.L. 34/2020, viene cancellato il versamento della seconda rata Imu per gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività di cui all'allegato 1, a condizione che i proprietari siano anche gestori delle suddette attività.</p>
Articolo 10	<p>Proroga presentazione modello 770</p> <p>Viene prorogato al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione del modello 770 per l'anno 2019.</p>
Articolo 13	<p>Sospensione versamenti previdenziali</p> <p>Viene prevista la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese di novembre 2020, per i datori di lavoro privati appartenenti ai settori interessati dal D.P.C.M. 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO di cui all'allegato 1, che hanno la sede operativa nel territorio dello Stato.</p> <p>I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.</p> <p>Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.</p>

Articolo 27	<p>Misure urgenti per il processo tributario</p> <p>Fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale nel caso sussistano divieti, limiti, impossibilità di circolazione su tutto o parte del territorio nazionale conseguenti allo stato di emergenza o altre situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della CTP o CTR da comunicarsi almeno 5 giorni prima della data fissata per un'udienza pubblica o una camera di consiglio.</p> <p>I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili. In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica alle parti, di regola, almeno 3 giorni prima della trattazione, l'avviso dell'ora e delle modalità di collegamento.</p> <p>In alternativa, le controversie fissate per la trattazione in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione. I difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.</p> <p>Nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto, si procede mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia è rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. In caso di trattazione scritta le parti sono considerate presenti e i provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'ufficio.</p> <p>I componenti dei collegi giudicanti residenti, domiciliati o comunque dimoranti in luoghi diversi da quelli in cui si trova la commissione di appartenenza sono esonerati, su richiesta e previa comunicazione al Presidente di sezione interessata, dalla partecipazione alle udienze o camere di consiglio da svolgersi presso la sede della Commissione interessata.</p>
------------------------------	---

Il decreto "Ristori-bis" segue di pochi giorni il DI n. 137/2020 (vedi "Il decreto Ristori è in Gazzetta: indennizzi e agevolazioni fiscali"), a sua volta adottato per aiutare gli operatori colpiti dalle disposizioni di contenimento dettate con il precedente Dpcm del 24 ottobre 2020 e ora superate dal Dpcm del 3 novembre. Non è da escludere che, durante l'iter parlamentare per la conversione in legge, i due decreti "Ristori" vengano accorpati in un unico provvedimento normativo. Di seguito le principali novità.

Articolo	Contenuto
Articolo 1	<p>Rideterminazione del Contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 e nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali</p> <p>La platea dei contribuenti destinatari dei contributi a fondo perduto è ampliata rispetto a quanto stabilito dal DI 137/2020 e, in alcuni casi, è innalzato l'ammontare del bonus.</p> <p>A tal fine, l'allegato a quel provvedimento, contenente l'elenco delle attività (e relativi codici Ateco) beneficiarie degli indennizzi (vedi "DI Ristori, le misure - 1. Nuovo contributo a fondo perduto"), viene sostituito da un nuovo allegato 1, che include ulteriori categorie, precedentemente non inserite (tra queste, <i>internet point</i>, ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, bus turistici, trasporti lagunari, corsi di danza, lavanderie industriali, negozi di bomboniere, fotoreporter,</p>

Riferimenti

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)

Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891

informative@studiogiordanoassociati.it

	<p>traduttori e pirotecnici). Inoltre, sono previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • una maggiorazione del contributo del 50% (si passa, quindi, dal 150 al 200%) per gli esercenti le attività contraddistinte dai codici 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulant), 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (alberghi), aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da un livello di rischio alto e da uno scenario di gravità elevata (regioni arancioni) o massima (regioni rosse) • l'attribuzione del contributo nel 2021, nel limite di spesa di 280 milioni, ai soggetti con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle misure restrittive del Dpcm 3 novembre 2020. Anche questo indennizzo sarà erogato dall'Agenzia delle entrate a seguito della presentazione di specifica istanza, secondo le modalità e i termini fissati da un provvedimento della stessa Agenzia. Il ristoro è determinato entro il 30% del contributo ex articolo 1, DI n. 137/2020, per chi svolge come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'allegato 1 al DI n. 149/2020; spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del DI n. 137/2020 (quindi calo del fatturato o partita Iva attiva dal 1° gennaio 2019) ed entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25, DI n. 34/2020, per chi svolge come attività prevalente una di quelle riferite a codici non rientranti nel citato allegato 1.
<p>Articolo 2</p>	<p>Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva dei settori economici interessati dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.</p> <p>L'allegato 2, invece, individua i codici Ateco riferiti alle attività interessate dalle misure restrittive introdotte dal Dpcm 3 novembre 2020 per le aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ("zone rosse").</p> <p>Agli operatori economici con partita Iva attiva alla data del 25 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle incluse nell'allegato 2 (sono inclusi, tra gli altri, il commercio al dettaglio, ambulanti, istituti di bellezza, servizi di manicure e pedicure, attività di tatuaggio e <i>piercing</i>, servizi di cura degli animali da compagnia, agenzie matrimoniali e d'incontro) e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in una "zona rossa", spetta un contributo a fondo perduto, calcolato secondo le percentuali riportate nella medesima tabella e con applicazione delle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 3 a 11, del decreto "Ristori", DI n. 137/2020.</p> <p>Non può accedere al contributo chi ha attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre scorso.</p>
<p>Articolo 4</p>	<p>Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda per le imprese interessate dalle nuove misure restrittive del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020</p> <p>Il "tax credit locazioni" per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, già previsto dall'articolo 8 del DI n. 137/2020 in favore di determinate categorie di operatori economici, è esteso alle imprese che esercitano le attività individuate nell'allegato 2, nonché a quelle svolgenti le attività di cui ai codici Ateco 79.1, 79.11 e 79.12 (agenzie di viaggio e <i>tour operator</i>), e che hanno la sede operativa in una "zona rossa".</p> <p>Si tratta del credito d'imposta per le locazioni commerciali, spettante - indipendentemente dal volume di ricavi registrato nel periodo d'imposta precedente - nella misura del 60%, per gli immobili a uso non abitativo, ovvero del 30% (50% per le strutture turistico-ricettive), in caso di affitto d'azienda.</p> <p>Il beneficio compete se, nel mese di riferimento, si è avuta una contrazione del fatturato di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente. Il credito, anziché utilizzarlo in compensazione o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa, può essere ceduto ad altri soggetti (compreso lo stesso locatore o concedente, a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare).</p>

Riferimenti

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)

Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891

informative@studiogiordanoassociati.it

<p>Articolo 5</p>	<p>Cancellazione della seconda rata Imu</p> <p>Abolito il pagamento della seconda rata dell'Imu 2020 relativa agli immobili (e relative pertinenze) ubicati nei comuni delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto ("zone rosse"), nei quali vengono esercitate attività individuate dai codici inclusi nell'allegato 2.</p> <p>L'agevolazione spetta a condizione che il proprietario dell'immobile sia anche gestore dell'attività che vi viene esercitata.</p> <p>Ricordiamo che analoga misura è stata adottata con l'articolo 9 del DL "Ristori", il n. 137/2020, per gli immobili riferiti alle attività indicate nella tabella allegata a quel provvedimento</p>
<p>Articolo 6</p>	<p>Estensione proroga del termine di versamento del secondo acconto per i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale</p> <p>Estesa a tutti i soggetti Isa dei settori economici individuati negli allegati 1 e 2 al decreto "Ristori-bis", con domicilio fiscale o sede operativa in "zona rossa", ovvero esercenti l'attività di gestione di ristoranti in "zona arancione", la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (per i contribuenti "solari", è il 2020).</p> <p>Il differimento si applica a prescindere dall'eventuale diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.</p> <p>Si ricorda che, prima dell'adozione dei DL "Ristori", identica proroga era già stata riconosciuta dal decreto "Agosto" ai soli contribuenti con calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (articolo 98, comma 1, DL n. 104/2020), vedi "Il fisco nel decreto "Agosto" – 1 Proroga secondo acconto Isa".</p>
<p>Articolo 7</p>	<p>Sospensione dei versamenti tributari</p> <p>Stop ai versamenti in scadenza nel corrente mese di novembre relativi all'Iva, alle ritenute alla fonte e alle trattenute per addizionale regionale e comunale operate in qualità di sostituti d'imposta.</p> <p>La misura riguarda: i soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (articolo 1, Dpcm 3 novembre 2020) e quelli che esercitano le attività di ristorazione nelle zone rosse o arancioni, nonché i soggetti operanti nei settori economici individuati nell'allegato 2 ovvero esercenti l'attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in "zona rossa".</p> <p>I versamenti sospesi andranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 16 marzo 2021, in un'unica soluzione o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo.</p>

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento ...✍

Distinti saluti

Attenzione: Le informazioni contenute nelle informative non sono da considerarsi un esame esaustivo degli argomenti trattati, né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura professionale e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie. Il presente documento viene trasmesso esclusivamente ai fini divulgativi e pertanto non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura. Si declina pertanto ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze. Non si risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di trascrizione.

Riferimenti

Viale J.F. Kennedy, 50 – 70124 Bari (Italy)

Tel 080 5020163 – Fax 080 5020891

informative@studiogiordanoassociati.it